

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 1858

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati ZANONE, BOZZI, MAZZARINO

Presentata il 16 novembre 1977

Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438,
concernente il nuovo ordinamento dell'ente
autonomo « La Biennale di Venezia »

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo « statuto » della Biennale di Venezia entrato in vigore con la legge n. 438 del 1973 intendeva soddisfare alcune esigenze fondamentali fra queste, il rinnovamento di un sistema normativo superato e l'introduzione, nella attività e nella gestione dell'Ente, dei principi, sanciti dalla Costituzione, della libertà dell'arte e del diritto delle istituzioni di alta cultura a darsi ordinamenti autonomi, la creazione di opportunità per un profondo ripensamento critico riguardo alle stesse finalità della manifestazione veneziana rispetto alle altre grandi manifestazioni artistiche internazionali, l'adeguamento della sua attività alle recenti acquisizioni della ricerca estetica

A distanza di quattro anni sembra lecito chiedersi in che misura lo statuto del

1973 abbia soddisfatto siffatti ambiziosi propositi

Non c'è dubbio che non poche riserve possano nutrirsi sulla corrispondenza fra i fini conclamati, in particolare nell'articolo 1 dello statuto — « assicurare piena libertà di idee e di forme espressive », « promuovere attività permanenti e organizzare manifestazioni internazionali inerenti la documentazione, la conoscenza, la critica, la ricerca e la sperimentazione nel campo delle arti » — e i risultati via via conseguiti, soprattutto sotto il profilo della validità estetica delle manifestazioni, sempre che, naturalmente, queste abbiano luogo, e non accada (come sta accadendo di fatto quest'anno tra il generale sconcerto e il grave danno di Venezia) che manifestazioni praticamente non si tengano o se ne tengano, per

così dire, sottovoce, in una città spenta per l'inclemenza della stagione e al di fuori quindi di quella ambientazione che della Biennale costituisce cornice significativa e irripetibile

Ora, al di là di qualsiasi altra considerazione, sembra che siffatti deludenti risultati possano essere ascritti anche alla stessa composizione del Consiglio di amministrazione, non omogenea rispetto alle funzioni ad esso affidate, che sono, evidentemente, strettamente ordinate alla realizzazione dei ricordati fini — culturali e artistici — dell'istituto

Tale composizione risulta infatti dominata non già dalle ragioni culturali ed estetica ma (riduttivamente) dalla ragione politica. E ciò, non tanto perché delle prime la legge non si sia fatta carico anzi essa prescrive che (a parte il rappresentante del personale) tutti i componenti del Consiglio di amministrazione abbiano la qualità di « personalità della cultura e dell'arte » (articolo 8, comma quarto), quanto — come sembra — per effetto di induzione riflessa, a causa della natura degli organi deputati alla loro designazione — natura politica o sindacale e non culturale né artistica, fatalmente indotta — al di là dei propositi — nella direzione del sin troppo facile aggrimento (sostanziale) della ricordata disposizione concernente la qualità della persona da designare

Non si vuol negare che le scelte operative del Consiglio di amministrazione (e quin-

di quelle, ad esse preliminari, relative alla composizione dell'organo) debbano essere sensibili anche alle ragioni politiche si riconosce al contrario necessaria l'interazione fra arte e contesto culturale e quindi anche politico in cui essa si manifesta, si vuol affermare invece che le ragioni estetiche, culturali, artistiche non debbono essere sistematicamente subordinate o, peggio, affatto sacrificate a quelle politiche

In questo spirito è opportuno pertanto, non già eliminare gli organi politici e i livelli sindacali da quelli coinvolti nelle designazioni dei componenti il Consiglio di amministrazione, ma solo inserire, accanto ad essi ed insieme ad essi, anche agenzie qualificate sotto il profilo culturale, della ricerca estetica, delle arti, in modo che questa voce possa essere rappresentata direttamente come tale, e non subordinatamente alla mediazione politica, in seno al prestigioso ente veneziano, che diversamente, come istituto di cultura, sembra destinato a spegnersi

Tale è l'obiettivo che si pone il presente progetto di legge, tendente a ridurre di una unità per ciascuno il numero dei designati da parte dei Consigli comunale, provinciale e regionale e a inserire al loro posto altrettanti designati da parte dell'Unesco, dell'Accademia nazionale dei Lincei e del Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali. La chiara articolazione non richiede delucidazioni aggiuntive

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1

L'articolo 8 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente

ART 8

« Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'ente ed è composto da

a) il sindaco di Venezia che assume la vicepresidenza dell'ente e lo presiede fino alla nomina del Presidente,

b) due membri designati dal consiglio comunale di Venezia,

c) due membri designati dal consiglio provinciale di Venezia,

d) quattro membri designati dal consiglio regionale di Venezia,

e) un membro designato dall'Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO),

f) un membro designato dall'Accademia nazionale dei Lincei,

g) un membro designato dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,

h) tre membri designati dal Consiglio dei ministri,

i) tre membri designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative,

l) un membro designato dal personale di ruolo dell'Ente

Il Presidente è eletto nel suo seno dal consiglio nella sua prima riunione a maggioranza dei voti dei componenti il consiglio stesso

Per le designazioni di cui alle lettere b) e c) del primo comma, ciascun consigliere comunale e provinciale vota per un solo nome, per quella di cui alla lettera d), ciascun consigliere regionale vota per non più di tre nomi. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti

I componenti del consiglio direttivo di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *i)*, del primo comma del presente articolo sono scelti fra personalità della cultura e dell'arte. Per il componente di cui alla lettera *e)* non è richiesta la cittadinanza italiana. La scelta dei componenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *i)* sarà effettuata tenendo presenti elenchi proposti dalle associazioni sindacali e professionali a carattere nazionale e dalle istituzioni culturali interessate alle attività della Biennale.

Il componente di cui alla lettera *f)* è scelto, dall'Accademia nazionale dei Lincei in seduta a classi riunite, fra i propri soci, onorari, nazionali, corrispondenti o stranieri, appartenenti alla classe di scienze morali, storiche o filosofiche compresi nella categoria critica dell'arte e della poesia, si applica il disposto di cui all'ultimo periodo del precedente comma. Il componente di cui alla lettera *g)* è scelto fra i membri dal comitato di settore per i beni storici e artistici »

ART 2

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente

« Il presidente ed i componenti il consiglio direttivo di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *g)*, *h)*, *i)* del primo comma dell'articolo 8, durano in carica un quadriennio e non possono essere riconfermati per il quadriennio immediatamente successivo. I membri di cui alle lettere *e)*, *h)* dello stesso articolo durano parimenti in carica un quadriennio e possono essere riconfermati anche immediatamente. Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro trenta giorni, con le stesse modalità previste dall'articolo 8 ed i nuovi membri durano in carica per il periodo necessario al compimento del quadriennio stesso »

ART 3

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*